

# FORMAZIONE SU MISURA

14 MARZO 2024

## LA REVISIONE DEL PRIMO ANNO D'INCARICO NELLE NANO IMPRESE

A cura di  
**S. DE ROSA**

EUTEKNEFORMAZIONE



# SOMMARIO

- Panoramica novità in materia di revisione legale
- I nuovi incarichi nelle nano imprese: indicazioni dell'ISA 510 sui saldi di apertura
- Le peculiarità delle nano imprese e i riflessi sull'attività del revisore
- Analisi operativa delle principali problematiche che possono emergere in bilanci mai assoggettati a revisione legale
- Le implicazioni sulla revisione delle rimanenze
- Gli effetti sul giudizio al bilancio

# NOVITÀ

- Nuovo Codice italiano di etica e indipendenza;
- Nuovi principi revisione sulla qualità;
- Effetti sull'attività di revisione dell'OIC 34.

# NUOVO CODICE ETICO E DI INDIPENDENZA

- Il nuovo Codice è entrato in vigore per le revisioni legali dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dall'1.1.2023 o successivamente;
- Rischi di minacce all'indipendenza per la prestazione di servizi non di revisione a un cliente di audit:

Aspetti da considerare
La natura, la portata e lo scopo del servizio
Il grado di affidamento riposto sul risultato del servizio nell'ambito dell'attività di revisione
Il contesto legislativo e regolamentare nel quale il servizio viene fornito
Se il risultato del servizio abbia un impatto sul bilancio sul quale il soggetto abilitato alla revisione esprime un giudizio e, in tal caso: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la misura in cui il risultato del servizio ha un effetto rilevante sul bilancio;</li> <li>• il grado di soggettività connesso alla determinazione degli importi o del trattamento appropriati per quegli aspetti riflessi nel bilancio.</li> </ul>
Il livello di competenza degli esponenti della direzione e del personale del cliente riguardo alla tipologia di servizio fornito
Il grado di coinvolgimento del cliente nella fase di determinazione degli aspetti significativi di valutazione
La natura e la portata dell'eventuale impatto del servizio sui sistemi che generano informazioni che costituiscono una parte significativa dei seguenti aspetti del cliente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• scritture contabili o bilancio sul quale il soggetto abilitato alla revisione esprime un giudizio;</li> <li>• controlli interni sull'informativa finanziaria.</li> </ul>

# SERVIZI DI CONSULENZA CONTABILE E TENUTA DELLA CONTABILITÀ

Tali servizi includono una vasta gamma di servizi tra i quali:

- tenuta delle scritture contabili e redazione del bilancio;
- registrazione delle operazioni;
- servizi di elaborazione paghe.

Non si devono fornire a un cliente di revisione servizi di consulenza contabile e tenuta della contabilità inclusa la predisposizione del bilancio su cui esprime un giudizio o delle informazioni finanziarie che sono alla base di tale bilancio, tranne se:

- i servizi siano di natura routinaria o comportino registrazioni contabili meccaniche; e
- il soggetto abilitato alla revisione gestisca eventuali rischi generati dalla prestazione di tali servizi che non sono contenuti entro un livello accettabile.

# SERVIZI DI NATURA ROUTINARIA

Alcuni esempi di tali servizi sono:

- la predisposizione di calcoli o resoconti su buste paga e stipendi basata su dati provenienti dal cliente soggetti all'approvazione e al pagamento da parte del cliente;
- la registrazione delle operazioni ricorrenti i cui importi siano facilmente determinabili da documenti di supporto o dati di origine ;
- il calcolo dell'ammortamento sulle immobilizzazioni quando il cliente stabilisce il principio contabile e le stime di vita utile e valori residui;
- l'imputazione delle operazioni codificate dal cliente in contabilità generale;
- l'imputazione delle scritture approvate dal cliente nel bilancio di verifica;
- la predisposizione del bilancio sulla base delle informazioni contenute nel bilancio di verifica approvato dal cliente e la predisposizione delle note relative basate su registrazioni approvate dal cliente.

# MISURE DI SALVAGUARDIA

Esempi di azioni che possono rappresentare misure di salvaguardia per la gestione di un rischio derivante da auto-riesame generato dalla prestazione dei suddetti di servizi di consulenza a un cliente di revisione, includono:

- avvalersi di professionisti che non fanno parte del gruppo di revisione per lo svolgimento del servizio;
- incaricare un soggetto appropriato non coinvolto nell'incarico di riesaminare l'incarico di revisione o il servizio non di assurance svolto.

# NUOVI PRINCIPI DI REVISIONE SUL CONTROLLO DI QUALITÀ

Il MEF, per tener conto delle modifiche intervenute recentemente sui principi di revisione internazionali, ha rivisitato il set degli standard nazionali (ISA Italia) attinenti alla qualità. In particolare, in sostituzione del precedente principio ISQC Italia 1, sono stati adottati i seguenti nuovi principi:

- ISQM Italia 1 (“Gestione della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete o limitate del bilancio o altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un’informazione – incarichi di assurance – o servizi connessi”);
- ISQM Italia 2 (“Riesame della qualità degli incarichi”).

Conseguentemente, è stato ritenuto opportuno aggiornare l’ISA Italia 220 (“Gestione della qualità dell’incarico di revisione contabile del bilancio”).

# ENTRATA IN VIGORE DEI NUOVI PRINCIPI

Tali documenti dovranno essere applicati a decorrere dall'1.1.2025, per quanto riguarda l'ISQM Italia 1, e dallo svolgimento delle revisioni legali dei bilanci relativi a periodi amministrativi con inizio dalla data medesima o successiva per l'ISQM Italia 2 e per l'ISA Italia 220.

È tuttavia consentita l'adozione anticipata su base volontaria e in questo caso l'entrata in vigore è stabilita all'1.1.2024 per l'ISQM Italia 1 e dallo svolgimento delle revisioni legali dei bilanci relativi a periodi amministrativi con inizio dalla data medesima o successiva per l'ISQM Italia 2 e l'ISA Italia 220.

# NUOVO PRINCIPIO SUI RICAVI – OIC 34

L'OIC 34 sui ricavi, riguarda tutte le operazioni che comportano la rilevazione di ricavi derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi, indipendentemente dalla loro classificazione nel Conto economico (voce A1 – Ricavi delle vendite e delle prestazioni o voce A5 – Altri ricavi). Restano esclusi soltanto le cessioni di azienda, i fitti attivi, i ristorni e i lavori in corso su ordinazione per cui si continuerà ad applicare l'OIC 23.

In vista della prossima entrata in vigore dello standard, fissata nell'1.1.2024, è opportuno che il revisore effettui, già nell'ambito del lavoro sul bilancio 2023, una ricognizione dei propri clienti al fine di valutare i possibili impatti dello stesso sulle procedure contabili, su alcune tipologie di contratti e più in generale sui sistemi di controllo interno.

## NUOVO PRINCIPIO SUI RICAVI – OIC 34

La prima applicazione del documento OIC 34 richiede alle società e ai professionisti che li assistono di svolgere una serie di attività preliminari, quali:

- individuazione dei clienti potenzialmente interessati alle novità;
- esame delle nuove regole di contabilizzazione e delle principali operazioni interessate;
- analisi dei contratti di vendita e analisi dettagliata degli stessi;
- modifica, integrazione o formalizzazione dei contratti, anche con intervento di un legale specializzato in contrattualistica;
- predisposizione e approvazione di una policy contabile aziendale .

Può essere opportuno per il revisore organizzare apposite riunioni, a cui partecipano sia il personale amministrativo che i consulenti della società (es. commercialisti), nelle quali si passano in rassegna le novità conseguenti alla prossima entrata in vigore dell'OIC 34 e si predispone un elenco delle principali operazioni che possono essere interessate dalle nuove regole di contabilizzazione.

# PECULIARITÀ DELLE IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI

## LA REVISIONE LEGALE NELLE “NANO-IMPRESA”

### Riflessioni e strumenti operativi

#### Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 200.A64	<p>Al fine di specificare le ulteriori considerazioni per la revisione contabile delle imprese di dimensioni minori, l'espressione “impresa di dimensioni minori” si riferisce ad un'impresa che generalmente possiede caratteristiche qualitative quali:</p> <p>a) la concentrazione della proprietà e della direzione in un numero limitato di soggetti (spesso un singolo soggetto – può trattarsi di una persona fisica o di un'altra impresa che possiede l'impresa di dimensioni minori purché il proprietario presenti le relative caratteristiche qualitative);</p> <p>b) una o più delle seguenti caratteristiche:</p> <p>i) operazioni semplici e lineari;</p> <p>ii) semplicità delle registrazioni contabili;</p> <p>iii) un numero limitato di linee di attività e di prodotti nell'ambito delle singole linee di attività;</p> <p>iv) un numero limitato di controlli interni;</p> <p>v) un numero limitato di livelli direzionali responsabili di un'ampia gamma di controlli; ovvero</p> <p>vi) un numero limitato di dipendenti, dei quali molti rivestono una molteplicità di funzioni.</p> <p>Tali caratteristiche qualitative non sono né esaustive, né esclusive delle imprese di dimensioni minori, né sono necessariamente tutte presenti in tali imprese.</p>
ISA Italia 200.A65	<p>Le considerazioni specifiche per le imprese di dimensioni minori contenute nei principi di revisione sono state elaborate principalmente con riferimento alle società non quotate. Alcune delle considerazioni, tuttavia, possono essere utili per le revisioni contabili di società quotate di dimensioni minori.</p>
ISA Italia 200.A66	<p>I principi di revisione definiscono il proprietario di un'impresa di dimensioni minori coinvolto quotidianamente nella gestione della stessa come “proprietario-amministratore”.</p>

# PECULIARITÀ DELLE IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI

## Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 315.A49	Le imprese di dimensioni minori hanno spesso un minor numero di dipendenti con conseguente limitazione dell'applicabilità del principio di separazione delle funzioni. Tuttavia, in una piccola impresa amministrata dal suo proprietario, il proprietario-amministratore può essere in grado di esercitare una supervisione più efficace rispetto a quella possibile nelle imprese di maggiori dimensioni. Tale supervisione può compensare le opportunità, generalmente più limitate, di realizzare la separazione delle funzioni.
ISA Italia 315.A50	D'altra parte, il proprietario-amministratore può essere maggiormente in grado di forzare i controlli allo scopo di eluderli a causa della natura meno strutturata del sistema di controllo interno. Tali circostanze sono prese in considerazione dal revisore nell'identificare i rischi di errori significativi dovuti a frodi.
ISA Italia 330.A18	Nel caso di imprese di dimensioni molto piccole, possono non essere presenti molte delle attività di controllo che potrebbero essere individuate dal revisore, ovvero può essere limitata l'ampiezza con cui l'impresa ha documentato la loro esistenza o il loro funzionamento.

# ATTIVITÀ PRELIMINARI



I momenti salienti del processo di accettazione/mantenimento dell'incarico sono evidenziati di seguito.

Figura 4.0-2

## Procedura di accettazione/mantenimento di un incarico di revisione



# ATTIVITÀ PRELIMINARI IN CASO DI PRIMO ANNO DI REVISIONE

## **Richieste dei principi di revisione ISA Italia**

- Proposta di incarico firmata
- Questionario accettazione incarico
- Attestazione indipendenza

## **Suggerimenti operativi:**

- Analisi degli ultimi 3-5 bilanci depositati
- Bilancio di verifica analitico aggiornato
- Analisi approfondita delle informazioni contenute nella nota integrativa

# SALDI DI APERTURA

Il principio di revisione ISA Italia 510 prevede che, nello svolgere un primo incarico di revisione, si debbano acquisire adeguati elementi probativi tramite le seguenti attività:

- verifica che i saldi di chiusura del periodo amministrativo precedente siano stati correttamente riportati a nuovo e che riflettano l'applicazione di appropriati principi contabili;
- se il bilancio del periodo amministrativo precedente è stato sottoposto a revisione contabile, riesame delle carte di lavoro del revisore precedente per acquisire elementi probativi a supporto dei saldi di apertura;
- svolgimento di specifiche procedure di revisione sulle singole poste.

## SALDI DI APERTURA

Nel caso di società assoggettate per la prima volta all'obbligo di revisione legale, non essendo possibile acquisire elementi probativi da un precedente revisore, è necessario innanzitutto verificare la coincidenza tra i saldi risultanti dal bilancio di chiusura e quelli di apertura del bilancio assoggettato a revisione, esaminando, preliminarmente, i meccanismi utilizzati in tale ambito dalla società e valutando, sulla base dei risultati ottenuti, se procedere a effettuare test di validità *ad hoc*.

In particolare, il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti per stabilire se:

- i saldi di apertura contengano errori significativi influenti sul bilancio dell'esercizio in esame;
- i principi contabili utilizzati per determinare i saldi di apertura siano stati appropriati e siano stati applicati coerentemente nell'esercizio in esame, oppure, se modificati, ciò sia avvenuto nel rispetto dei principi contabili pertinenti.

# VERIFICA DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Per quanto riguarda le immobilizzazioni, il revisore deve, in primo luogo, accertare se sono stati applicati correttamente i principi contabili di riferimento, volgendo particolare attenzione alla capitalizzazione dei costi, alla determinazione della vita utile dei beni e all'individuazione di eventuali perdite di valore.

Sarà, poi, necessario reperire la documentazione (quali fatture, contratti, evidenze di operazioni straordinarie, ecc.) a supporto degli investimenti più significativi risultanti dalla contabilità ed effettuare test sulla corretta determinazione dei relativi fondi di ammortamento.

# VERIFICA DELLE POSTE DI CCN

## **Crediti verso clienti e debiti verso fornitori**

Con riferimento ai crediti e ai debiti commerciali è possibile acquisire elementi probativi selezionando e analizzando, rispettivamente, incassi e pagamenti avvenuti in corso di esercizio o, alternativamente, valutare, nell'ambito del processo di circolarizzazione, di chiedere conferma ai soggetti selezionati sia dei saldi di apertura che di quelli di chiusura del periodo amministrativo revisionato.

## **Rimanenze**

Più delicata e complessa si presenta la verifica dei saldi iniziali delle rimanenze di magazzino a causa dei seguenti fattori:

- il revisore, avendo assunto l'incarico successivamente alla chiusura dell'esercizio precedente, non ha potuto partecipare alle conte fisiche di fine anno;
- nelle società in esame la contabilità di magazzino è spesso inesistente o poco affidabile, rendendo non applicabile l'attività di riconciliazione a ritroso con le quantità iniziali.

# VERIFICA DELLE VOCI DI NATURA FINANZIARIA

Per quanto riguarda le poste di natura finanziaria, le principali fonti di informazione possono essere rappresentate dagli estratti di conto corrente (per i crediti e i debiti verso banche), supportati da eventuali prospetti di riconciliazione predisposti dalla società, e dai piani di finanziamento o da altra documentazione inviati periodicamente dagli istituti finanziari (relativi a finanziamenti, mutui e strumenti finanziari derivati).

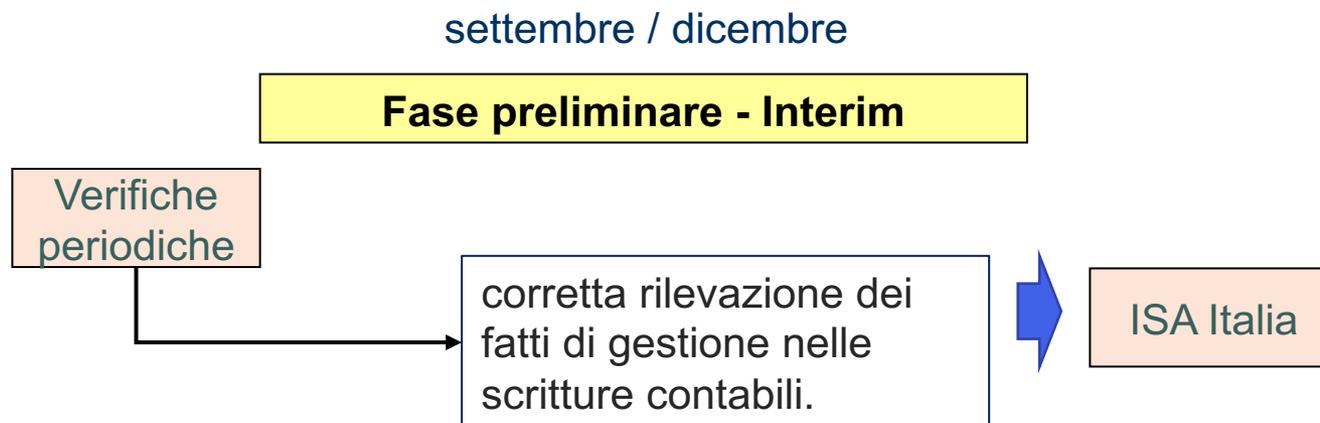
# IL PROCESSO DI REVISIONE: LE VERIFICHE PERIODICHE

- Art. 14 DLgs. 39/2010:



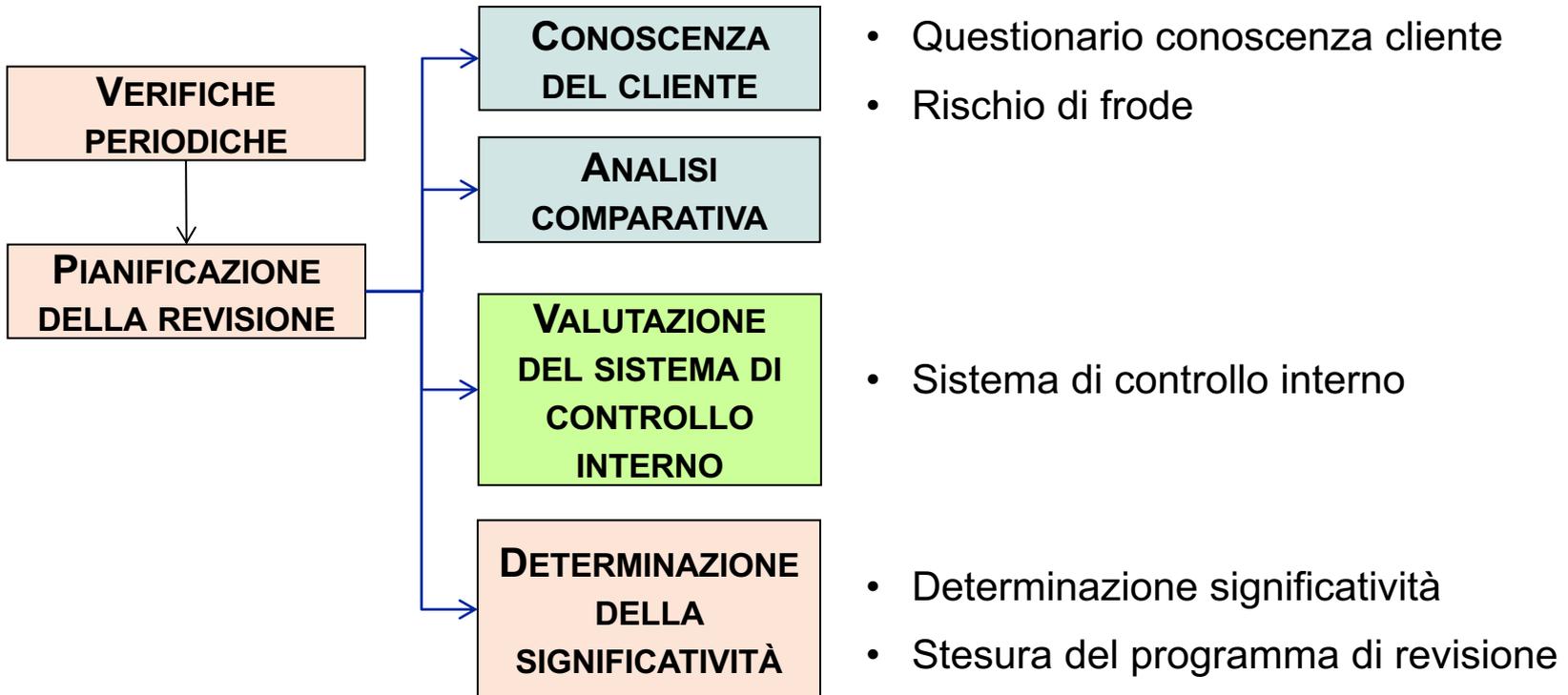
CNDCEC/ASSIREVI: Documento applicativo SA250B

# IL PROCESSO DI REVISIONE: LE VERIFICHE PERIODICHE



- Analisi processi amministrativi
- Controllo a campione corretta rilevazione fatti amministrativi
- Analisi situazioni contabili di periodo
- Colloqui con gli amministratori

# PIANIFICAZIONE



# IL MODELLO DEL RISCHIO: RISCHIO DI REVISIONE

L'unica “semplificazione” possibile per le nano-imprese può consistere nel calcolare direttamente i rischi di errori significativi piuttosto che come combinazione tra rischio intrinseco e rischio di controllo. Si può, infatti, ragionevolmente presumere, in quelle unità produttive, un rischio di controllo elevato o massimo o, in altri termini, un livello di affidamento sui controlli generalmente stimabile come basso o assente.

# IL MODELLO DEL RISCHIO: RISCHIO DI REVISIONE

Relazione tra componenti del rischio di revisione e ammontare di evidenze richieste:

RISCHIO INTRINSECO	RISCHIO DI CONTROLLO	Livello a cui portare il rischio di INDIVIDUAZIONE	Ammontare di evidenze richieste
Alto	Alto	Basso	Alto
Basso	Basso	Alto	Basso
Alto	Basso	Moderato	Moderato
Basso	Alto	Moderato	Moderato

**Nelle «nano imprese» si può valutare direttamente il rischio intrinseco**

# IL MODELLO DEL RISCHIO: RISCHIO DI REVISIONE

*«Il revisore potrebbe usare il **filtro della significatività operativa** per valutare quei rischi, a livello di poste di bilancio, cui poter dare appropriata risposta tramite **test di dettaglio**, distinguendoli da quelli, invece, che potranno essere affrontati con la **procedura di analisi comparativa finale**. Ciò porterà un'indubbia semplificazione nella fase di valutazione del rischio con innegabili riflessi sulle procedure di risposta ai rischi.*

*Numerosi sono i riferimenti, nell'ambito dell'ISA (Italia) 315 che legittimano questo tipo di approccio».*

# IL MODELLO DEL RISCHIO: RISCHIO DI REVISIONE

Cosa dicono gli ISA Italia	
ISA Italia 315.A45	Le imprese di dimensioni minori possono utilizzare modalità meno strutturate nonché processi e procedure più semplici per raggiungere i propri obiettivi.
ISA Italia 315.A49	Le imprese di dimensioni minori hanno spesso un minor numero di dipendenti con conseguente limitazione dell'applicabilità del principio di separazione delle funzioni. Tuttavia, in una piccola impresa amministrata dal suo proprietario, il proprietario-amministratore può essere in grado di esercitare una supervisione più efficace rispetto a quella possibile nelle imprese di maggiori dimensioni. Tale supervisione può compensare le opportunità, generalmente più limitate, di realizzare la separazione delle funzioni.
ISA Italia 315.A50	D'altra parte, il proprietario-amministratore può essere maggiormente in grado di forzare i controlli allo scopo di eluderli a causa della natura meno strutturata del sistema di controllo interno. Tali circostanze sono prese in considerazione dal revisore nell'identificare i rischi di errori significativi dovuti a frodi.
ISA Italia 315.A76	L'ambiente di controllo nell'ambito delle imprese di dimensioni minori differisce probabilmente da quello delle imprese più grandi. Per esempio, tra i responsabili delle attività di governance nelle imprese di dimensioni minori può non figurare un membro indipendente o esterno, l'attività di governance può essere svolta direttamente dal proprietario amministratore, ove non vi siano altri soci. La natura dell'ambiente di controllo può altresì influenzare la significatività degli altri controlli, ovvero la loro assenza. Per esempio, il coinvolgimento attivo di un proprietario-amministratore può mitigare alcuni dei rischi derivanti dalla mancata separazione delle funzioni in un'impresa di dimensioni minori, tuttavia tale coinvolgimento può aumentare altri rischi, ad esempio quello di forzatura dei controlli.

# IL MODELLO DEL RISCHIO: RISCHIO DI REVISIONE

«La comprensione del controllo interno generale (ambiente di controllo e flussi delle operazioni attraverso il sistema contabile) è un'attività che il revisore deve porre in essere qualunque sia la dimensione dell'impresa revisionata o le caratteristiche dell'incarico. Anche nella revisione delle nano-imprese, pertanto, tale attività è obbligatoria. Non è, infatti, pensabile supporre che un sistema aziendale sia del tutto privo di forme di controllo, ancorché non strutturate e informali».

# DEFINIZIONE DI SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

DEFINIZIONE secondo il COSO Report



è il processo, svolto dal Consiglio di Amministrazione, dai dirigenti e da altri operatori della struttura aziendale, che si prefigge di fornire una ragionevole garanzia relativamente al:

- efficienza ed efficacia delle operazioni aziendali
- attendibilità delle informazioni contabili e gestionali
- salvaguardia del patrimonio aziendale
- rispetto delle leggi e dei regolamenti



# LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il revisore deve analizzare le procedure (cicli) della società ed il sistema dei controlli preventivi.

I principali processi di una società di interesse per il revisore sono quelli che riguardano:

- l'acquisto, la gestione e la dismissione delle immobilizzazioni materiali;
- il ciclo relativo alle vendite ed agli incassi;
- il ciclo relativo agli acquisti ed ai pagamenti;
- la gestione delle rimanenze;
- la gestione dei rapporti con gli istituti di credito;
- il ciclo del personale.

Limiti nelle PMI: i sistemi di controllo interno nelle PMI sono spesso molto semplici e la possibilità di istituire un'adeguata separazione delle funzioni è limitata.

Vantaggi nelle PMI: va però considerato **che l'esercizio del controllo diretto da parte dell'amministratore-proprietario** talvolta **compensa** le deboli procedure di controllo interno adottate.

# RISCHIO INTRINSECO E CONOSCENZA DEL CLIENTE

La comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera riguardano i seguenti aspetti:

- settore di attività, normativa ed altri fattori esterni;
- caratteristiche dell'impresa, incluse la scelta ed applicazione di principi contabili;
- obiettivi, strategie e rischi correlati che possono causare errori significativi nel bilancio;
- misurazione ed esame della performance economico-finanziaria dell'impresa.

Natura	Descrizione	Commenti
Rischio intrinseco	La possibilità che un'asserzione relativa ad una classe di operazioni, un saldo contabile o un'informativa contenga un errore che potrebbe essere significativo, singolarmente o insieme ad altri, indipendentemente da qualunque controllo ad essa riferito.	Ciò include eventi o condizioni (interni o esterni) che potrebbero dare luogo ad un errore (dovuto a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali) in bilancio. Le fonti di rischio (spesso classificato come rischio connesso all'attività svolta o rischio di frode) possono essere originate dagli obiettivi dell'impresa, dalla natura delle sue operazioni, dal settore e dal contesto regolamentare nel quale opera, nonché dalla sua dimensione e complessità.

# CONOSCENZA DEL CLIENTE: BENEFICI

Fornisce un quadro di riferimento	
Benefici acquisiti dalla comprensione dell'impresa	<b>Identificazione dei rischi ed elaborazione delle risposte</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Esprimere giudizi sulla valutazione dei rischi</li><li>• Elaborare risposte appropriate ai rischi identificati e valutati di errori significativi in bilancio</li><li>• Definire la significatività (fare riferimento al Volume II, Capitolo 6)</li><li>• Formare le aspettative necessarie per svolgere procedure di analisi comparativa</li><li>• Definire/svolgere procedure di revisione conseguenti al fine di ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso</li><li>• Valutare la sufficienza/appropriatezza degli elementi probativi acquisiti (per esempio, l'appropriatezza delle assunzioni utilizzate e delle attestazioni, scritte e verbali, rilasciate dalla direzione)</li></ul>
	<b>Riesame del bilancio</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Valutare la scelta e l'applicazione dei principi contabili da parte della direzione</li><li>• Considerare l'adeguatezza dell'informativa di bilancio</li><li>• Identificare le aree di revisione che meritano una speciale considerazione (per esempio, le operazioni con parti correlate, accordi contrattuali inusuali o complessi, la continuità aziendale ovvero le operazioni inusuali)</li></ul>

# RISCHIO DI FRODI

La differenza tra i rischi connessi all'attività svolta e i rischi di frode è che questi ultimi sono la conseguenza di azioni volontariamente commesse da un soggetto.



NB: un rischio può essere sia un rischio connesso all'attività svolta sia un rischio di frode. Ad esempio, l'introduzione di un nuovo sistema contabile che crea incertezza (potrebbero verificarsi degli errori mentre il personale sta imparando il nuovo sistema) è classificato come rischio connesso all'attività svolta, ma potrebbe essere classificato anche come rischio di frode in quanto qualcuno potrebbe approfittare dell'incertezza per effettuare appropriazioni illecite o per manipolare il bilancio.

# RISCHIO DI FRODI: TIPOLOGIE

	<b>Manipolazioni del bilancio</b> (dichiarare un livello più alto/più basso di utili rispetto a quello reale)		<b>Appropriazione illecita di beni ed attività dell'impresa</b> (uso personale di beni e attività dell'impresa)	
Chi?	Proprietari e direzione	Dipendenti	Proprietari e direzione	Dipendenti
Perché?	Vantaggio personale (risparmiare sulle tasse, vendere l'attività a prezzi gonfiati o pagare un bonus) Giustificare una finalità (mantenere l'attività operativa, conservare il posto di lavoro, mantenere un finanziamento, servire la comunità)	Vantaggio personale (ottenere un bonus basato sul rendimento, nascondere le perdite o coprire il furto di beni)	Vantaggio personale o per aiutare qualcuno che ne ha bisogno	Vantaggio personale o per aiutare qualcuno che ne ha bisogno
In che modo?	Mediante la forzatura dei controlli interni, operazioni false/ non corrette, collusione, manipolazione dei principi contabili, sfruttando le carenze nel controllo interno	Mediante operazioni registrate in modo falso e scorretto, collusione, manipolazione dei principi contabili, sfruttando le carenze nel controllo interno	Mediante la forzatura dei controlli interni, collusione, il furto di giacenze di magazzino/beni dell'impresa, sfruttando le carenze nel controllo interno	Furto di giacenze di magazzino o di beni dell'impresa, collusione, sfruttando le carenze nel controllo interno
Quanto?	Spesso in larga misura, per via della posizione ricoperta nell'impresa dalla direzione nonché la conoscenza che quest'ultima ha del controllo interno	Spesso in misura limitata, ma nel tempo può accumularsi in modo significativo laddove non sia individuata	Spesso dipende da una particolare necessità. Anche se comincia in misura limitata, presumibilmente aumenterà nel caso non sia prontamente individuata	Spesso dipende da una particolare necessità. Potrebbe essere in misura limitata, ma presumibilmente aumenterà nel caso non sia prontamente individuata

# IL TRIANGOLO DELLE FRODI



Tre condizioni spesso forniscono indizi dell'esistenza di frodi:

- **Pressione:** è spesso generata da necessità urgenti (quali debiti personali significativi o dover soddisfare le aspettative sui profitti da parte delle banche o degli analisti) difficili da condividere con altri.
- **Opportunità:** una scarsa cultura aziendale e una mancanza di procedure di controllo interno adeguate possono spesso ingenerare la convinzione che la frode potrebbe non essere individuata.
- **Giustificazione:** è la convinzione che la frode non sia stata realmente commessa. Per esempio, colui che l'ha perpetrata si giustifica dicendo "non è una cosa da molto" oppure "mi sto soltanto prendendo quello che merito".

# PRIMO ANNO DI OBBLIGO DI REVISIONE

Nella primavera 2023 numerose Srl hanno nominato il revisore legale per la prima volta.



Si tratta di una situazione che influenza significativamente il rischio dell'incarico.

In generale, in caso di società che nomina per la prima volta il revisore legale, è opportuno effettuare un'analisi approfondita dei bilanci/situazioni contabili.

# ANALISI DEL BILANCIO DI VERIFICA ANALITICO

**ESEMPI di rischi di errori peculiari di bilanci mai assoggettati a revisione legale**

## **IMMOBILIZZAZIONI**

- Costi di impianto ed ampliamento e altre immobilizzazioni immateriali (es. presenza di oneri non capitalizzabili)
- Avviamenti non svalutati
- Cespiti obsoleti/inutilizzati non ancora integralmente ammortizzati
- Partecipazioni in perdita non svalutate



**MANCATO TEST DI IMPAIRMENT**

# ANALISI DEL BILANCIO DI VERIFICA ANALITICO

**ESEMPI di rischi di errori peculiari di bilanci mai assoggettati a revisione legale**

## **CIRCOLANTE**

- Rimanenze iscritte a valori superiori al mercato
- Crediti verso clienti (es. presenza di crediti prescritti, non esigibili)

# ANALISI DEL BILANCIO DI VERIFICA ANALITICO

**ESEMPI di rischi di errori peculiari di bilanci mai assoggettati a revisione legale**

## **RISCHIO SCARSA CONSAPEVOLEZZA DELLA SEPARAZIONE TRA INTERESSI DELL'AMMINISTRATORE E INTERESSI DEL PROPRIETARIO**

- Rapporti con soggetti correlati (vendite/acquisti o finanziamenti concessi/ottenuti da società riconducibili alla medesima proprietà)
- Altri crediti (es. prestiti concessi ai soci, crediti verso società dell'imprenditore)
- Presenza di costi/asset non inerenti (immobile in cui vive la famiglia dell'imprenditore non affittato a condizioni di mercato)

# ANALISI DEL BILANCIO DI VERIFICA ANALITICO

**ESEMPI di rischi di errori peculiari di bilanci mai assoggettati a revisione legale**

## **IMPRESE IN CRISI**

- Mancanza/scarsa formalizzazione dei documenti a supporto delle capitalizzazioni
- Mancata iscrizione di fondi imposte e fondi rischi in genere derivanti da controversie
- Mancata iscrizione di fondi imposte per debiti tributari scaduti

# ANALISI DEL BILANCIO DI VERIFICA ANALITICO

**ESEMPI di rischi di errori peculiari di bilanci mai assoggettati a revisione legale**

## **ALTRI ERRORI**

- Assenza di indicazione nella nota integrativa di garanzie concesse ad altre società (riconducibili alla medesima proprietà/famiglia)
- Riba chiuse al momento dell'accredito salvo buon fine
- .....
- .....

# ANALISI DEL BILANCIO DI VERIFICA ANALITICO

## **ESEMPI di rischi di errori peculiari di bilanci mai assoggettati a revisione legale**

- Violazione delle norme in tema di aggiornamento della contabilità
- Mancata determinazione del costo di prodotto per assenza di controllo di gestione
- .....

# ANALISI COMPARATIVA: ESEMPIO

## Caso applicativo - Ammortamento immobilizzazioni materiali

Dopo aver effettuato procedure di conformità sulla gestione e contabilizzazione delle immobilizzazioni materiali, incluso il calcolo dei relativi ammortamenti, avendo testato l'efficacia dei controlli interni posti in essere dall'azienda, ricevendo opportune rassicurazioni anche su sistemi di controllo automatizzato impostati a livello di sistema informativo, il revisore vuole verificare che l'entità degli ammortamenti di fine esercizio risultino coerenti con le informazioni in suo possesso. Dai colloqui con la direzione non sono emersi significativi elementi di criticità, né sono stati comunicati cambiamenti circa le procedure e/o le risorse aziendali impiegate in tali attività. Non esistono quindi specifici elementi che possano fornire al revisore evidenza circa significativi rischi di errore con impatto sull'informativa finanziaria.

Non avendo a disposizione situazioni infrannuali, il revisore decide di analizzare i quattro esercizi precedenti, mettendo a confronto il dato degli ammortamenti registrati sia con riferimento al volume del fatturato, sia con riferimento al costo storico delle immobilizzazioni materiali, calcolandone le relative incidenze percentuali.

Basandosi sui dati di fatturato e di costo storico dell'esercizio in corso, il revisore stima l'entità degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, mettendole poi a confronto con i dati consuntivi. La stima risulta coerente con il dato effettivamente contabilizzato in bilancio; lo scostamento registrato, sia in termini assoluti che percentuali, viene giudicato dal revisore accettabile.

Fonte: CNDCEC, Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni

# ANALISI COMPARATIVA: ESEMPIO

## Aspettativa ammortamenti al 31.12.N

€/ Milioni

	31.12.N-4	31.12.N-3	31.12.N-2	31.12.N-1	Media	Aspettativa	Consuntivo	Delta	Delta %
						31.12.N	31.12.N	31.12.N	31.12.N
Fatturato	3.250	3.400	3.150	2.600		3.120	3.120		
Costo storico	1.800	1.830	1.710	1.700		1.720	1.720		
Ammortamenti	110,8	109,5	99,5	95,8			104		
% fatturato	3,4%	3,2%	3,2%	3,7%	3,4%	105,0	-	1,0	0,98%
% costo storico	6,2%	6,0%	5,8%	5,6%	5,9%	101,7	-	2,3	-2,20%

Sulla base delle evidenze ottenute, il revisore ritiene coerenti le informazioni ottenute a supporto della completezza degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali; ipotizzando che la voce di bilancio risulti però al di sopra della soglia di significatività, il revisore pianificherà anche dei *test* di dettaglio prima di poter esprimere una valutazione definitiva sul determinato saldo di bilancio.

Fonte: CNDCEC, Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni

# ANALISI COMPARATIVA: ESEMPIO DI RISCHIO DI FRODE

Dati di bilancio	Esercizio n	Esercizio n-1	Esercizio n-2
Vendite	9.800.000	12.000.000	12.900.000
Costo del venduto	5.500.000	9.000.000	9.300.000
Utile lordo	4.300.000	3.000.000	3.600.000
Incidenza % utile lordo	44%	25%	28%
Crediti verso clienti	5.900.000	6.200.000	6.450.000
Giacenza media	219,74	188,58	182,5

# SIGNIFICATIVITÀ

I principi di revisione non indicano specifici parametri quantitativi.

Esempi di parametri utilizzati dalla prassi professionale sono i seguenti:

Voci di bilancio	% applicabile
ricavi	tra l'1% ed il 3%
attivo patrimoniale	tra l'1% ed il 3%
patrimonio netto	tra il 3% ed il 5%
risultato operativo	tra il 3% ed il 7%

# SIGNIFICATIVITÀ: ESEMPIO

## Stato patrimoniale

	PN 1.500.000
<b>Tot. 4.000.000</b>	<b>Tot. 4.000.000</b>

## Dati del conto economico

Fatturato:	5.150.000
<b>Risultato operativo:</b>	<b>116.000</b>

### Determinazione della significatività:

1% dei ricavi:	51.500 euro
3% del patrimonio netto:	45.000 euro
3% del risultato operativo:	34.800 euro



Significatività operativa = 60% – 85% della significatività preliminare  
 Errori trascurabili = 5% – 15%

# LE PROCEDURE DI VALIDITÀ

## Le procedure di validità devono essere adottate quando:

- le transazioni, i **saldi**, l'informativa *sono significativi* (cioè rilevanti per la loro entità e importanza per il lettore del bilancio quando deve prendere una decisione), anche se il rischio residuo di errori significativi che è stato stimato dal revisore è basso. In tal caso, si possono adottare procedure di analisi comparativa e/o test di dettaglio;
- il rischio residuo di errori significativi è alto (evidentemente perché il rischio intrinseco è “Alto” e il rischio di controllo è parimenti “Alto”). In tal caso si devono adottare solo i test di dettaglio idonei a rispondere al rischio/asserzione.

# VERIFICHE SUL BILANCIO

Esempi delle principali attività:

- Analisi delle procedure inventariali e riconteggio
- Circolarizzazione clienti e fornitori
- Circolarizzazioni bancarie
- Circolarizzazione legali e consulenti fiscali
- Revisione delle voci di bilancio significative: acquisizione elementi probativi adeguati e sufficienti sulle «asserzioni»
- In caso di incertezze sulla prospettiva di continuità aziendale, seguire le indicazioni dell'ISA 570
- Parti correlate
- Eventi successivi
- Ottenimento lettera di attestazione

# PRIMO GIUDIZIO DEL REVISORE

Esempio di rilievo **NEL CASO IN CUI NON FOSSE POSSIBILE** acquisire sufficienti ed adeguati elementi probativi sull'esistenza delle rimanenze iniziali di magazzino.

## Esempio di giudizio con rilievi del revisore

### *Giudizio con rilievi*

Sono stato incaricato di svolgere la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società ABC S.r.l., costituito dallo stato patrimoniale al [gg][mm][aa], dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A mio giudizio, ad eccezione degli effetti di quanto descritto nella sezione "Elementi alla base del giudizio con rilievi" della presente relazione, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al [gg][mm][aa] e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

### *Elementi alla base del giudizio con rilievi*

Sono stato nominato revisore legale della società il [xx][yy][aa] e conseguentemente non ho assistito alla conta fisica delle rimanenze di magazzino all'inizio dell'esercizio. Le procedure alternative non hanno fornito elementi probativi sufficienti ed appropriati riguardo le quantità delle rimanenze di magazzino al [gg][mm][aa-1]. Poiché le rimanenze iniziali di magazzino contribuiscono alla determinazione del risultato economico, non sono stato in grado di stabilire se fossero necessarie rettifiche al risultato dell'esercizio esposto nel conto.

Fonte: CNDCEC, La revisione legale nelle «nano imprese» – ISA Italia 510

# PRIMO GIUDIZIO DEL REVISORE

Paragrafo relativo ad «altri aspetti» (ISA Italia 706)

***Altri aspetti***

Il bilancio della Società ABC S.r.l., per l'esercizio chiuso al [gg][mm][aa], è il primo sottoposto a revisione legale dei conti, avendo la società superato i limiti di cui all'art. 2477 c.c., con riferimento agli esercizi [gg][mm][aa-1] e [gg][mm][aa-2].

Fonte: CNDCEC, La revisione legale nelle «nano imprese» – ISA Italia 706

# PECULIARITÀ RELAZIONE DI REVISIONE 2023

Anche per il bilancio 2023, sono state confermate alcune norme di sostegno alle imprese e, in particolare, quelle relative alla possibilità di sospendere (in tutto o in parte) gli ammortamenti delle immobilizzazioni (immateriali e materiali) e di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolate.

A tal riguardo il revisore dovrà verificare, oltre alla corretta applicazione delle disposizioni in materia, l'adeguatezza dell'informativa fornita nella Nota integrativa.

Fonte: CNDCEC, La revisione legale nelle «nano imprese» – ISA Italia 706

# SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

Qualora la società decida di avvalersi della facoltà di sospendere gli ammortamenti per il 2023, il revisore dovrà verificare la corretta contabilizzazione delle imposte differite, nonché l'adeguatezza dell'informativa in Nota integrativa.

Qualora il revisore ritenga necessario richiamare l'attenzione degli utilizzatori dei bilanci su tale sospensione degli ammortamenti, egli potrà inserire nella Relazione un richiamo di informativa in conformità al citato principio di revisione ISA Italia 706.

Fonte: CNDCEC, La revisione legale nelle «nano imprese» – ISA Italia 706

## TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE

Qualora la società valuti i titoli iscritti nell'attivo circolante al loro valore di iscrizione anziché al valore desumibile dall'andamento del mercato, il revisore dovrà verificare la corretta contabilizzazione dei titoli (ponendo particolare attenzione a verificare che le perdite di valore non abbiano carattere durevole) e della destinazione a riserva, nonché l'adeguatezza dell'informativa.

Qualora il revisore ritenga necessario richiamare l'attenzione degli utilizzatori su tale deroga, che, secondo il suo giudizio professionale, ha effetti rilevanti per la comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori, egli potrà inserire nella Relazione un richiamo di informativa in conformità al citato principio di revisione ISA Italia 706.

Fonte: CNDCEC, La revisione legale nelle «nano imprese» – ISA Italia 706